

N. R.G. 7601/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Alessandro Pernigotto - giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 7601 del ruolo generale dell'anno 2020

vertente tra

**ELMA SPA**, con gli avv.ti Andrea Canu e Mariella Berruto

-opponente-

e

**FALLIMENTO CO.GE.S. SRL IN LIQUIDAZIONE**, non costituito

-opposto-

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Elma s.p.a. chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento Co.Ge.S. s.r.l. in liquidazione per complessivi € 51.623,30 al chirografo per la *“fornitura, posa in opera e riparazione di due elevatori”*.

Il g.d., con provvedimento del 26.5.2020, ammetteva solo parzialmente il credito, escludendone la parte relativa alla fornitura dell'impianto n. 20170202 con la seguente motivazione: *“Amnesso per euro 21.023,30, Categoria Chirografari. Escluso per euro 30.600,00, relativi ad un anticipo di cui non risulta la fattura a saldo e/o il completamento della fornitura”*.

Contro il decreto del g.d. Elma ha proposto la presente opposizione insistendo per l'ammissione del credito nella sua interezza e dunque anche per l'importo di € 30.600,00 (al chirografo) relativo all'impianto n. 20170202.

Il fallimento rimaneva contumace.



\*\*\*

L'opposizione è infondata.

Elma e Co.Ge.S. *in bonis*, nel febbraio del 2017, avevano stipulato un contratto d'appalto per la fornitura e la posa in opera di un impianto elevatore idraulico modello Practico (n. 20170202).

Il prezzo era stato concordato in € 61.200,00 oltre IVA e, come precisato nella dichiarazione di accettazione da parte di Co.Ge.S., avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità: il 10% all'ordine, il 50% *“alla consegna del materiale di primo montaggio (guide, arcata) posto a piè d'opera o pronto a ns. disposizione presso il Vs stabilimento”*, il saldo *“a 30 gg. dalla presa in consegna dell'impianto risultante dal verbale che firmeremo su richiesta del Vs. montatore”*.

La poi fallita aveva versato il 10% iniziale, ma, pur a fronte della consegna dei materiali da parte di Elma, aveva omesso di corrispondere l'ulteriore acconto del 50%. Per questo motivo Elma aveva sospeso i lavori di posa in opera e l'impianto non era stato consegnato.

La ricorrente chiede l'adempimento del contratto d'appalto nella parte in cui aveva previsto il versamento dell'acconto del 50% (pari appunto ad € 30.600,00 come da fattura del 22.6.2018) una volta consegnati i materiali presso la sede della poi fallita, consegna documentata dai d.d.t. sottoscritti dal destinatario.

Il rapporto tra le parti, al momento del fallimento (dichiarato il 4.10.2019), era pendente in quanto il contratto non era stato compiutamente eseguito da entrambe le parti.

Ai sensi dell'art. 81 l.f. il contratto d'appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Nel caso in esame il curatore non era subentrato nel contratto e quest'ultimo si era quindi sciolto.

Essendo venuto meno il contratto ed essendo pacifico che l'impianto non era stato consegnato, è pertanto escluso che Elma possa invocare l'adempimento in relazione al pagamento di un secondo acconto.

La ricorrente, nell'evidenziare che l'importo insinuato era *“relativo unicamente alla effettiva consegna dei materiali”*, pare voler scindere l'oggetto del contratto in prestazioni distinte ed autonome, ma tale impostazione non è condivisibile in quanto l'appalto riguardava non la fornitura di merci ma la consegna di un impianto elevatore e la pattuizione sugli acconti invocata da Elma era finalizzata unicamente a disciplinare le tempistiche di pagamento del prezzo del predetto impianto.

Altro sarebbe stato se la ricorrente avesse chiesto la rivendica del materiale fornito (ancora di sua proprietà) o, in mancanza, del controvalore, o, ancora, se avesse domandato di vedersi riconosciuto il compenso per la parte di opera eseguita nei limiti in cui potesse ritenersi utile per il committente in



proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera, ma è evidente come tali domande siano caratterizzate da *petitum* e *causa petendi* differenti rispetto a quella azionata dalla ricorrente. Non risulta infatti che l'importo del secondo acconto rappresentasse il valore dei materiali forniti da Elma o comunque dei lavori sino a quel momento eseguiti. Ciò va anzi escluso considerato che - lo si ribadisce - oggetto del contratto era la fornitura dell'impianto elevatore e per il committente erano pertanto privi di utilità, in quanto tali, i materiali che sarebbero serviti per il suo assemblaggio (mai avvenuto).

La domanda di Elma va dunque rigettata.

Nulla per le spese considerata la mancata costituzione del fallimento.

P.Q.M.

Il tribunale rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da Elma s.p.a..

Nulla per le spese.

Brescia, 02/09/2021

Il Presidente  
Simonetta Bruno

